

# COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2004 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DCC N. 42/2016 E DCC N. 4/2018

### Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE .....	2
Art. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	5
Art. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	6
Art. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	7
TITOLO II .....	8
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....	8
Art. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE .....	8
CAPO 1 – NORME TECNICHE .....	8
SEZIONE I – CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILATI .....	8
Art. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	8
Art. 8 ORARI .....	9
Art. 9 LIMITI MASSIMI .....	10
Art. 10 EMERGENZE.....	11
SEZIONE 2 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO .....	11
Art. 11 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO .....	11
Art. 12 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....	11
Art. 13 ORARI.....	12
Art. 14 LIMITI MASSIMI .....	12
ART. 15 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI .....	12
Art. 15 bis – ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO (Art. aggiunto con DCC 33/2018) .....	13
CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE .....	13
Art. 16 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	13
*Art. 16 Bis (MODALITA' PER LE COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' TEMPORANEE DI DURATA INFERIORE A 10 GIORNI ANNUI). .....	16
Art. 17 MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'Art. 16.....	16
Art. 18 ATTIVITA' ESENTI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI LAVORI IN DEROGA.....	18

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	19
Art. 19 ATTIVITA' ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA.....	19
TITOLO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 20 ATTIVITA' DI CONTROLLO .....	21
Art. 21 ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI.....	21
Art. 22 SANZIONI .....	21
Art. 23 SOPSENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI .....	22
ALLEGATI.....	22
Allegato 1.....	22
Allegato 2.....	22
Allegato 3.....	22

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM 1 marzo 1991, della Legge - L. 447/95 e della Legge Regionale – L.R. n.12/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

### **Art. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00)</b>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione -  $L_{eq}$  in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00)</b>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva):

5 dB nel periodo diurno

3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- d) negli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Valori limite di qualità -  $L_{eq}$  in dB(A): valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle norme vigenti (L. 447/95):

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione -  $L_{eq}$  in dB(A): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente:

- a) se riferiti a un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo

di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella I classe salvo siano assegnati a classe superiore, conformemente a quanto previsto dalla DG>R Liguria 1585/99, nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

### **Art. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio; sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art. 11 della L.R. n.12/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di **6 mesi** (vedere art. 3 L.R. 6/2003) mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente - A.R.P.A. Liguria, e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.2 Savonese.

#### Art. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 L. 447/95 con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 534 del 28/05/1999 (Titolo II) i seguenti soggetti :

titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986,
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni,
- sale da ballo, discoteche e disco - beach (sia al chiuso sia all'aperto),
- circoli privati e pubblici esercizi (bar, paninoteche, piano-bar, palestre)  
ove sono installati macchinari o impianti rumorosi o di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo (in ogni caso tali impianti devono anche rispettare i requisiti acustici previsti dal DPCM 16 aprile 1999 n. 15)
- impianti sportivi e ricreativi,
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia,
- nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali (macellerie, pescherie, rivendite di alimentari, depositi, magazzini, supermercati), implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore quali motori frigoriferi e/o condizionatori od altre attività che utilizzano qualsiasi tipologia di macchine (lavanderie, laboratori di panificazione, officine di riparazione, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso o al dettaglio, ecc.) se inseriti in edifici destinati prevalentemente ad abitazione;
- i richiedenti il rilascio
  - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra,
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 (documentazione di previsione di impatto acustico) deve essere prodotta dal

U  
soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

#### **Art. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regionale - D.G.R. 534 del 28/05/1999 (Titolo III):

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5/12/97.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **Art. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari). Sono da escludersi le attività ripetitive a prevalente carattere stagionale, intendendosi per tali quelle attività che pur avendo durata limitata nel tempo, si ripresentano a cadenze fisse (in genere annuali o stagionali).

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse laddove sia garantito il rispetto dei valori limite di zona previsti dall'art. 2 L. 447/95 ovvero in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

### **CAPO 1 - NORME TECNICHE**

#### **SEZIONE I - CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILATI**

##### **Art. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## Art. 8 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali è consentita, nel rispetto del presente Regolamento, nei giorni:

giorni feriali e sabato

dal 1° giugno al 15 settembre.

dalle 08:00 alle 12:00 e

dalle 14:00 alle 20:00;

dal 16 settembre al 31 maggio

dalle 07:30 alle 12:00 e

dalle 14:00 alle 20:00.

Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziale qualsiasi attività rumorosa. **\*ad esclusione di quanto previsto al successivo art.10\***;

Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, luoghi di culto è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo, salvo casi di necessità da autorizzarsi di volta in volta indipendentemente dalla durata.

**\*Modificato con DCC 42/2016**

## Art. 9 LIMITI MASSIMI

1. Quei lavori che comportano cantieri edili comportanti l'utilizzo di: martello demolitore, trapano, compressore, ruspa e flessibili, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria all'interno di edifici della durata inferiore o uguale a 30 gg naturali e consecutivi che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo "fai da te" (trapani, levigatrici, flessibili) potranno svolgersi nei giorni e negli orari di cui all'art. 8 e secondo le modalità autorizzative di cui all'art. 16 c.1, lett c) ed in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, ma nel rispetto dei limiti di cui al comma 5.

*A* Le attività di manutenzione ordinaria comportanti cantieri edili che richiedono l'utilizzo di martello demolitore, trapano, compressore, ruspa, autospurgo e flessibili, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria all'interno di edifici della durata superiore a 30 gg naturali e consecutivi dovranno attenersi ai limiti previsti dalla L. 447/95 e dalla L.R. 12/98 e potranno svolgersi nel rispetto degli orari di cui all'art. 8 e previa autorizzazione da richiedersi conformemente ai disposti dell'art. 16 c. 1 lett. a) e b), e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5.

3. Quei lavori che comportano cantieri di tipo stradale di durata superiore a 6 giorni consecutivi e comportanti l'utilizzo di: martello demolitore, trapano, compressore, ruspa, autospurgo e flessibili, potranno svolgersi nei giorni e negli orari di cui all'art. 8 e secondo le modalità autorizzative di cui all'art. 16, c. 2 lett. a), ed in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, ma nel rispetto dei limiti di cui al comma 5.
4. Quei lavori che comportano cantieri di tipo stradale di durata inferiore o uguale a 6 giorni consecutivi e comportanti l'utilizzo di: martello demolitore, trapano, compressore, ruspa, autospurgo e flessibili, potranno svolgersi nei giorni e negli orari di cui all'art. 8 e secondo le modalità autorizzative di cui all'art. 16, c. 2 lett. b), ed in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, ma nel rispetto dei limiti di cui al comma 5.
5. Il limite massimo di immissione da non superare anche in deroga ai limiti di zona e' di 70 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore descritte precedentemente è consentito, previa specifica autorizzazione, il limite di 80 dB(A) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria 9.00-12.00 e 15.00-18.00.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A) a finestre chiuse. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

## Art. 10 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è implicitamente concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento e potranno pertanto svolgersi tutti i giorni della settimana comprese le domeniche ed i festivi nell'arco di 24 ore.

\*Ai cantieri per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico è possibile concedere con specifica autorizzazione deroga al rispetto dei limiti di zona ai sensi dell'art.9 c.3 a seguito di presentazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori di domanda contenente la documentazione predisposta dal tecnico competente conformemente a quanto riportato all'art.17 cc. 1 e 2. A tali cantieri è possibile, a seguito di sussistenza di congrua motivazione, autorizzare altresì deroga al rispetto dei giorni e degli orari di cui all'art.8 per non più di 30 mesi consecutivi, sentita la Giunta Comunale per eventuali ulteriori prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo;

**\*Comma aggiunto con DCC 42/2016**

## SEZIONE 2 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

### Art. 11 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 20 giorni totali annui.

### Art. 12 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

\*La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è prevista presso: "Largo Enrico Bonino - Area antistante la spiaggia libera attrezzata Le Vele - Piazza Lam - Piazza Vittorio Veneto - Largo Atleti Azzurri d'Italia"- Parco Puccio - Parco Faraggiana - Piazza della Concordia e altre da individuarsi prevalentemente all'interno della zona IV da parte della Giunta municipale.

Spettacoli, manifestazioni, attività musicali esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata, possono essere svolte in luoghi diversi, salvo il rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

**\*Comma modificato con DCC n. 4 del 7/3/18**

### Art. 13 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 00:30 per non oltre 4 ore consecutive.

E' possibile derogare dal rispetto di tali orari in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso, da valutare di volta in volta previo parere e conseguente indirizzo da parte della Giunta Mun. (fatti salvi i pareri eventualmente ostativi dei servizi competenti).

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### Art. 14 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo ammissibile di immissione in facciata da non superare dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e' di 70 dB Leq(A), mentre nell'intervallo 15:00 - 00:30 dovranno essere rispettati i valori limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

Gli strumenti di diffusione dovranno essere orientati in modo tale da contenere il più possibile il disturbo sonoro, salvo ulteriori prescrizioni che potranno essere emanate di volta in volta a seconda dei casi.

### ART. 15 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, concerti musicali, spettacoli all'aperto in generale, cinema all'aperto e feste popolari o similari e spettacoli pirotecnici, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- i. durata della manifestazione non superiore alle 4 ore, non oltre le ore 00:30 e per non più di 5 gg consecutivi/anno;
- ii. emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq(A), misurato nell'edificio più esposto, non superiori a 70 dB(A).

#### **Art. 15 bis – ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO (Art. aggiunto con DCC 33/2018)**

1. Su tutto il territorio comunale è consentita unicamente l'accensione di fuochi artificiali (pirotecnici) silenziosi che generano effetti luminosi senza rumore, eventualmente abbinati a melodie musicali.
2. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga l'uso di prodotti pirotecnici tradizionali, esclusivamente durante manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico patrocinate dal Comune.
3. Ove si configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., l'autorità locale di P.S. può imporre prescrizioni che limitino gli effetti (es. in altezza) o il calibro degli artifici impiegati, per motivi di sicurezza del volo oppure per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi. Inoltre, deve effettuare una serie di verifiche ed imporre, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S., le numerose prescrizioni indicate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.X.A.Mass del 15.01.2001.
4. La richiesta di licenza per l'accensione di fuochi d'artificio ex art. 57 T.U.L.P.S. dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento da parte della persona incaricata all'allestimento ed esecuzione dello spettacolo pirotecnico, indicandone l'orario d'inizio e la durata.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente articolo è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Civica Amministrazione, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.

## **CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE**

### **Art. 16 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri temporanei edilizi, stradali ed assimilabili) sul territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari di cui all'art. 8 e dei valori limite di cui all'art 9.

#### **1. Cantieri edili**

- a) Le attività relative a cantieri edili riguardanti manutenzione ordinaria di durata superiore a 30 gg naturali consecutivi comportanti l'utilizzo di apparecchiature quali martello demolitore, trapano, compressore, ruspa, autospurgo, flessibile per più di 6 gg, devono richiedere autorizzazione, nel rispetto dei limiti di zona e/o di quelli fissati in deroga dal Comune ai sensi dell'art. 9 c. 3. del presente Regolamento presentando apposita domanda contenente la documentazione predisposta da Tecnico Competente conformemente a quanto riportato all'art. 17 cc. 1 e 2.

- b) Nel caso in cui la durata dell'utilizzo delle apparecchiature rumorose di cui sopra sia inferiore o uguale a 6 giorni la domanda di autorizzazione da presentarsi deve essere conforme a quanto riportato all'art. 17, c 1 e contenere la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
- c) Se la durata dei cantieri edili o di quelli di manutenzione ordinaria all'interno di edifici è inferiore o uguale a 30 gg totali consecutivi, la richiesta di autorizzazione dovrà essere conforme ai disposti dell'art. 17 c. 4.

## 2. Cantieri stradali

- a) Le attività relative a cantieri stradali che comportano l'utilizzo di apparecchiature quali martello demolitore, trapano, compressore, ruspa, autospurgo, flessibile di durata superiore a 6 gg, consecutivi devono richiedere autorizzazione, nel rispetto dei limiti di zona e/o di quelli fissati in deroga dal Comune ai sensi dell'art. 9 c. 3. del presente Regolamento presentando apposita domanda contenente la documentazione predisposta da Tecnico Competente conformemente a quanto riportato all'art. 17 cc. 1 e 2.
- b) Nel caso in cui le attività di cantiere abbiano durata inferiore o uguale a 6 giorni totali naturali e consecutivi la domanda di autorizzazione da presentarsi deve essere conforme a quanto riportato all'art. 17, c 1 e e contenere la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Lavori di pronto intervento con carattere di urgenza per la sicurezza e la salute pubblica potranno svolgersi senza autorizzazione preventiva ma conformemente a quanto indicato all'art. 10.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ivi comprese le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di cui all'art. 13 e dei limiti di cui all'art. 14.

L'esercizio delle attività di cui sopra della durata superiore ai 20 gg totali annui necessita delle autorizzazioni di cui all'art. 8 L 447/95 da presentarsi con le modalità indicate dalla DGR n. 534/99 (Titolo II).

**\*Manifestazioni e/o spettacoli all'aperto di cui all'art.11, anche esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati di durata superiore ai 10 gg. annui anche non consecutivi ma inferiore o uguale a 20 gg. totali annui, necessitano di autorizzazione da richiedersi secondo quanto previsto all'art. 17 cc. 1 e 3.**

**\*Nel caso in cui la durata delle attività di cui all'art. 11 sia inferiore o uguale a 10 gg. totali annui nessuna richiesta di autorizzazione si rende necessaria, ma dovrà essere presentata comunicazione come previsto dall'art. 17 c. 4.**

**\*comma modificato con DCC n. 4 del 7/3/18**

Sono esentati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo le attività di cui all'art. 19.

Tutte le domande di autorizzazione e le comunicazioni o quanto altro previsto dal presente Regolamento dovranno essere presentate, in duplice copia e firmate dal titolare ovvero dal Legale Rappresentante, ovvero dal Responsabile dell'Attività, al Comune di Albissola Marina – Area Tecnica, e corredate della documentazione prevista, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il responsabile dell'Area Tecnica, autorizza l'attività rumorosa temporanea nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

L'amministrazione comunale, entro 25 giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, laddove prevista, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

In caso di proteste o reclami, il Comune potrà comunque prescrivere misure tecniche e procedurali per limitare il disturbo.

Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte di organi di controllo.

~~C~~opia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

**\*Art. 16 Bis (MODALITA' PER LE COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' TEMPORANEE DI DURATA INFERIORE A 10 GIORNI ANNUI).**

Le comunicazioni relative alle manifestazioni a carattere temporaneo di cui all'art. 11, di durata inferiore a 10 giorni annui, devono essere inoltrate al comune almeno 8 giorni prima la data di effettuazione dell'attività temporanea. Il mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione delle comunicazioni relative alle manifestazioni a carattere temporaneo di cui all'art. 11 indicate al periodo precedente o la loro mancata comunicazione sono soggette alle sanzioni amministrative indicate all'art. 22 (SANZIONI). Nel caso in cui l'attività comunicata non venga eseguita la sanzione non sarà applicata.

**\*Articolo inserito con DCC n. 4 del 7/3/18**

**Art. 17 MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'Art. 16**

1. La documentazione minima di cui devono essere corredate le istanze di cui all'art. 16, cc. 1 e del presente Regolamento è rappresentata da:
  - dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività,
  - descrizione sintetica dell'attività,
  - data inizio lavori, durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi con descrizione delle stesse,
  - luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);
  - rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale del presente Regolamento;
  - l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella richiesta relazione tecnica asseverata (laddove prevista) e quelle che indicherà nel corso dell'attività rumorosa temporanea;
  - l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevamenti fonometrici di controllo da parte dell'Autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima;
  - la sottoscrizione, essendo a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

e dovrà essere redatta conformemente all'Allegato I del presente Regolamento

2. La relazione asseverata da un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà contenere almeno:
  - clima acustico del luogo;
  - elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);

~~Valutazione~~ valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;  
confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;

- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore;
- schede di rilevamento dell'inquinamento acustico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 31/01/2000.

La relazione firmata dal Tecnico Competente dovrà valutare il livello sonoro proveniente dal cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente  $Leq(A)$ , presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area.

3. La dichiarazione deve contenere:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi dell'attività temporanea, con esplicito riferimento ai macchinari e/o impianti rumorosi che saranno utilizzate, alle loro postazioni nell'ambito dell'attività temporanea (indicate sulle planimetrie allegate), ed alla durata dell'attività temporanea;
- l'individuazione della "zona", di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68, in cui ricade l'area oggetto dell'intervento (PRG-non occorre planimetria ma solo l'indicazione letterale della zona stessa);
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici [dB(A)] relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
- planimetrie indicative delle abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, riportate su carta toponomastica in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;

e dovrà essere redatta conformemente all'Allegato II del presente Regolamento

4. Nel caso di attività temporanea /cantiere di durata inferiore o uguale ai 30 gg consecutivi i soggetti

interessati devono allegare alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'attività che va presentata al competente Ufficio Comunale, autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione della tipologia dell'attività e le modalità di svolgimento della stessa, nonché l'impegno al rispetto degli orari e dei limiti previsti dal presente Regolamento, conformemente all'Allegato III del Regolamento, nonché l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevamenti fonometrici di controllo da parte dell'Autorità competente ed a seguito anche di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima.

#### **Art. 18 ATTIVITA' ESENTI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI LAVORI IN DEROGA**

Sono comunque esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione/comunicazione in materia di acustica, ma nel rispetto comunque dei limiti in deroga fissati dal presente Regolamento le seguenti attività:

- a) piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore a 6 giorni consecutivi che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo fai da te;
- b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;
- c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

## TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

### Art. 19 ATTIVITA' ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

#### A) MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (tagliacirba, sega elettrica,...) è consentito nei seguenti orari:

- dal 1° giugno al 15 settembre.  
dal lunedì a domenica  
dalle 08:00 alle 12:00 - 15 : 20
- dal 16 settembre al 31 maggio  
dal lunedì al sabato  
dalle 07:30 alle 12:00 - 15 : 20

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Il loro impiego non necessita di autorizzazione.

#### B) MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole al di fuori del centro abitato per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 07:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Il loro impiego non necessita di autorizzazione.

#### C) ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani è consentito nei seguenti orari:

- dal 1° giugno al 15 settembre.

dal lunedì a domenica

dalle 06:00 alle 12:00 e dalle 15 - 20

- dal 16 settembre al 31 maggio

dal lunedì al sabato

dalle 06:00 alle 12:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Il loro impiego non necessita di autorizzazione.

#### D) ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che non comportano emissione di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte con le seguenti modalità:

**dalle 09:00 alle 24:00**

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷12.00 e 15.00÷19.00 e i 65 dB(A) negli intervalli orari 12.00÷15.00 e 19.00÷24.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

#### E) ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in edifici, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per gli autoveicoli si fa riferimento all'art. 153 del Codice della Strada.

## TITOLO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 20 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse.
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti.;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

A fronte di rilevamenti strumentali espletati dal Comune nell'esercizio delle funzioni di controllo, svolti avvalendosi anche di organi tecnici di carattere pubblico, riscontranti il superamento dei limiti previsti dalla norma e/o dal presente Regolamento, oltre ai previsti provvedimenti sanzionatori, verrà emesso un provvedimento ingiuntivo recante la richiesta di messa in atto di interventi atti ad eliminare l'inconveniente contestato. Tali interventi dovranno avvenire entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento di cui sopra e a conclusione degli stessi il soggetto oggetto dell'ingiunzione dovrà presentare presso i competenti Uffici Comunali la documentazione necessaria corredata anche da perizia tecnica, stilata da Tecnico Competente in Materia di Acustica, attestante il conseguimento del rispetto dei limiti previsti. A tale documentazione dovranno essere allegate anche le schede di rilevamento dell'inquinamento acustico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 31/01/2000.

### Art. 21 ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

### Art. 22 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

**\*Le violazioni alle prescrizioni dell'Art. 16 Bis del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.**

**\*Comma aggiunto con DCC n. 4 del 7/3/18**

## **Art. 23 SOPSENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI**

Il ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11. 1997 e/o al presente Regolamento (quantificabile in 2 controlli consecutivi nei quali si é rilevato il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dal regolamento all'interno dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione) comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

## **ALLEGATI**

**Allegato 1**

**Allegato 2**

**Allegato 3**

RES  
DENTI  
ARI  
~~COLLEGATOI~~

Al Comune di  
Albissola Marina  
Area Tecnica  
p.zza del Popolo 12  
17012 Albissola Marina

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
avente sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_, tel. n° \_\_\_\_\_, codice fiscale o partita IVA: \_\_\_\_\_  
esercente l'attività di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447,  
già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell'art. 16 del Regolamento Comunale delle Attività  
Rumorose, l'autorizzazione a gestire in Albissola Marina, in (via) \_\_\_\_\_,  
la "attività temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle seguenti opere  
e/o lavorazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
per n° \_\_\_\_\_ giorni consecutivi, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.  
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale vigente in materia, del  
Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione  
rilasciata dagli appositi Uffici Comunali, nonché a disattivare la sorgente rumorosa al momento  
dell'esecuzione dei rilevamenti fonometrici di controllo da parte dell'Autorità competente ed anche a seguito  
di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima

**CHIEDE INOLTRE**

DEI  
GCON  
LE

la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo richiesto in deroga è di \_\_\_\_\_ dB(A);

Alega, in triplice copia, alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente:
  - informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi dell'attività temporanea, con esplicito riferimento ai macchinari e/o impianti rumorosi che saranno utilizzate, alle loro postazioni nell'ambito dell'attività temporanea (indicate sulle planimetrie allegate), ed alla durata dell'attività temporanea;
  - l'individuazione della "zona", di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68, in cui ricade l'area oggetto dell'intervento (PRG-non occorre planimetria ma solo l'indicazione letterale della zona stessa);
  - elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici [dB(A)] relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
  - indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
  - planimetrie indicative delle abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, riportate su carta toponomastica in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;

per un totale di n° \_\_\_\_\_ allegati in triplice copia, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente \_\_\_\_\_.

Allega inoltre comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ sul c/c n° \_\_\_\_\_ intestato al Comune di Albissola Marina - quale rimborso spese istruttoria.

Albissola Marina, \_\_\_\_\_

timbro e firma

RE IDENTITÀ

AR 10 CC LE  
ALEGATO II

Al Comune di  
Albissola Marina  
Area Tecnica  
p.zza del Popolo 12  
17012 Albissola Marina

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_,  
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) \_\_\_\_\_  
de la  ditta  manifestazione \_\_\_\_\_  
av ente sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_, tel. n° \_\_\_\_\_, codice fiscale o partita IVA: \_\_\_\_\_  
esercente l'attività di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447,  
già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell'art. 16 del Regolamento Comunale delle Attività  
Rumorose, l'autorizzazione a gestire in Albissola Marina, in (via) \_\_\_\_\_,  
la "attività temporanea" costituita da \_\_\_\_\_

e comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
per n° \_\_\_\_\_ giorni consecutivi, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.  
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale vigente in materia, del  
Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione  
rilasciata dagli appositi Uffici Comunali, nonché a disattivare la sorgente rumorosa al momento  
dell'esecuzione dei rilevamenti fonometrici di controllo da parte dell'Autorità competente ed anche a seguito  
di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima

**CHIEDE INOLTRE**

RES DEI  
AR' GCOA

la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo richiesto in deroga è di \_\_\_\_\_ dB(A);

Allega, in triplice copia, alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente:
  - clima acustico del luogo;
  - elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);
  - valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
  - confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;
  - descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

per un totale di n° \_\_\_\_\_ allegati in triplice copia, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente \_\_\_\_\_, quale individuato, a' sensi dell'art 2, commi 6 e segg., della legge n° 447/95, dalla Regione Liguria con D.G.R. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allega inoltre comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ sul c/c n° \_\_\_\_\_ intestato al Comune di ..... - quale rimborso spese istruttoria.

Albissola Marina, \_\_\_\_\_

timbro e firma

Al Comune di Albissola Marina  
Area tecnica  
Piazza del Popolo 12  
17012 Albissola Marina (SV)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
in qualità di (titolare/Legale rappresentante/.....) \_\_\_\_\_  
della  Ditta  manifestazione \_\_\_\_\_  
avente sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ TEL. n. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale o Partita Iva \_\_\_\_\_  
esercente l'Attività di \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

Che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
in Albissola Marina Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ si svolgerà l'attività  
rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
per la quale è previsto l'utilizzo delle seguenti apparecchiature \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di impegnarsi a:

- Prendere visione della normativa nazionale in materia;
- Rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività Rumorose ivi compresi gli orari in esso stabiliti ed i limiti previsti;
- A disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilievi fonometrici di controllo da parte dell'Autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima.

Albissola Marina, \_\_\_\_\_

Timbro e Firma  
\_\_\_\_\_